

Nella festa dei Santi Protettori della Congregazione cioè S. Sulpizio, S. Franceco di Sales, S. Carlo Borromeo, S. Vincenzo de' Paoli, S. Filippo Neri, S. Girolamo, S. Agostino, S. Ambrogio, S. Martino, S. Francesco d'Assisi, S. Francesco di Paola, S. Ignazio e S. Francesco Saverio.

Quando assisterà un nuovo Sacerdote alla sua prima Messa.

Quando negli esercizi spirituali che fanno li Alunni del Seminario o i Sacerdoti della Diocesi, sarà impiegato o a predicare o a confessare o a presiedere agli esercizi, o anche a provvedere ai bisogni temporali di coloro che fanno gli esercizi.

Quando ascolterà una confessione generale od annuale o straordinaria.

Due volte al mese nei giorni che piaceragli di scegliere.

In ogni giorno dell'ottava de' fedeli defunti, per la liberazione delle anime purganti. E di più.

Indulgenza Plenaria

In ciascuna casa della Compagnia quando il Superiore generale ne fa, o ne fa fare la visita solenne. Indulgenza Plenaria pel Visitatore, pel suo compagno e per tutte le persone che si trovano nella casa nel tempo della visita.

Nella principale Chiesa o Cappella di ciascuno de' seminarii della Compagnia. Indulgenza Plenaria nel giorno della Presentazione della B. V. perchè in questo giorno tutti i direttori ed alunni del Seminario vi fanno la rinnovazione delle promesse Clericali.

Nella principale Chiesa o Cappella di ciascuno de' Seminarii della Compagnia Indulgenza Plenaria per tutti i fedeli nel giorno della festa del S. Patrono della Chiesa o Cappella.

GREGORIUS PP. XVI.

Sanctissimus Dominus Noster Gregorius PP. XVI praevia revocatione aliarum concessionum et facultatum quae huc usque praefatae Congregationi Presbyterorum sunt impertitae, attentis expositis et ex speciali gratia benigne concessit eidem Congregationi Presbyterorum in praesens et in posterum existen. omnes et singulas Indulgentias in adnexo Summario uti authentico a Sac. Congregatione Indulgentiarum recognito recensitas, servatis servandis in singulis concessionibus praescriptis, non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque. Praesentibus valituris absque ulla Brevis expeditione. Datum Romae ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 9 Aprilis 1833.

A. CARD. FROSINI PRAEF.

L. Archiepiscopus Athenarum Secret.

XXV.

Summarium Indulgentiarum et privilegiorum favore omnium et singularum Confraternitatum seu Sodalitatum sub titulo Sancti Amoris B. M. V. Auxiliatricis canonice erigendarum in Lusitania Algarbiis et aliis ditionibus Serenissimo Regi fidelissimo subjectis juxta Decreta Sac. Congregationis ex Audientia Sanctissimi die 26 Januarii et 9 Aprilis 1833.

A Ven. Innocentio PP. XI.

Indulgentiae Plenariae

1.º Indulgentia Plenaria omnibus et singulis Christifidelibus vere poenitentibus confessis, sacraque Communionem refectis die prima adscriptionis ad Confraternitatem seu Sodalitatem.

2.º Indulgentia Plenaria in articulo mortis Confratribus et consorioribus confessis, sacraque Communionem refectis, vel quatenus id facere nequiverint, saltem contritis Sanctissimum Nomen Jesu ore sin minus corde devote invocantibus.

3.º Indulgentia Plenaria in festo principali, die semel eligenda et ab Ordinario approbanda, rite dispositis ut supra et visitantibus Ecclesiam seu Cappellam vel Oratorium Confraternitatis, ibique orantibus pro Christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione ac S. Matris Ecclesiae exaltatione. Haec Plenaria Indulgentia potest applicari in suffragium fidelium defunctorum juxta concessionem Summi Pontificis Gregorii PP. XVI ut infra.

Indulgentiae Partiales

1.º Indulgentia septem annorum totidemque quadragenarum quatuor diebus in anno ab Ordinario semel tantum designandis rite dispositis visitantibus et orantibus ut supra.

2.º Indulgentia sexaginta dierum pro quibuscumque piis opere et exercitio.

Quoad visitationem praescriptam Ecclesiae, seu Cappellae vel Oratorii Confraternitatis Sanctissimus Dominus Noster Gregorio PP. XVI indulsit ut a legitime impeditis servatis servandis quaecumque publica Ecclesia substitui possit. Pro recitatione autem Litaniarum in honorem B. M. V. sa. me. Pius VII concessit in perpetuum Indulgentiam trecentum dierum etiam per modum suffragii fidelibus defunctis applicabilem.

*A Summo Pontifice Gregorio XVI
Indulgentiae Plenariae applicabiles quoque in suffragium
fidelium defunctorum.*

1.^o Indulgentia Plenaria in festivitibus Conceptionis, Nativitatis, Praesentationis, Purificationis, Annunciationis, Visitationis, et Assumptionis B. M. V. et in festo Titulari ut supra, et in festis S. Michaelis Archangeli et Transitus et Patrocinii S. Joseph.

Privilegia.

1.^o Omnes et singulae Missae celebrandae generaliter et uno complexu, vel particulariter pro animabus Confratrum et Consororum de Ecclesiae thesauro erunt privilegiatae perinde ac si in Altari privilegiato celebratae fuissent.

2.^o Presbyteris adscriptis Indultum Altaris privilegiati personalis in septem festivitibus B. M. V. ac in festo Titulari ut supra.

Sac. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita omnes et singulas Concessionones in praesenti Summario recensitas et perpetuis futuris temporis valituras uti authenticas habendas esse decrevit. Datum Romae ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 23 Aprilis 1833.

A. CARD. FROSINI PRAEF.

L. Archiepiscopus Athenarum Secret.

XXVI.

Sommario a favore del Pio Istituto delle Religiose sotto il titolo « a Corde Jesu » rinvocata qualunque concessione precedente.

1.^o Indulgenza Plenaria applicabile per modo di suffragio alle anime sante del Purgatorio nella festa titolare del S. Cuore di Gesù ed in quella di S. Longino, premessa la Confessione e Comunione, non che la visita della Chiesa o Cappella delle rispettive case religiose ove esisteranno coll'approvazione dell'Ordinario.

2.^o L'Indulgenze annesse alla visita delle sette Chiese da conseguirsi due volte l'anno, cioè nella Quaresima, e nell'Avvento, in un giorno ad arbitrio di ciascuno, visitando sette Altari della Chiesa o Cappella, e nel caso che manchi questo numero, altre Cappellette o piccoli

Altari da sostituirsi nell'interno delle case religiose dai rispettivi Ordinarii.

3.^o Le Indulgenze delle Stazioni nei giorni descritti nel Messale Romano, ed a forma del Decreto della Sagra Congregazione delle Indulgenze in data 9 Luglio 1777.

4.^o Indulgenza Plenaria una volta l'anno nella ricorrenza degli Esercizi spirituali da farsi con licenza dei rispettivi Ordinarii per dieci giorni consecutivi essendovi intervenuta almeno cinque volte, previa la S. Confessione e Comunione, e la visita della Chiesa o casa religiosa.

5.^o Indulgenza Plenaria in articulo mortis a forma della Costituzione della sa. me. di Benedetto XIV che incomincia « *Pia Mater* ».

6.^o Indulgenza di sette anni ed altrettante quarantene per un'ora di orazione da eseguirsi la notte avanti il Santissimo Sacramento, e Indulgenza Plenaria una volta il mese in un giorno ad arbitrio per quelle religiose che avranno eseguita questa ora di orazione sette volte, quali Indulgenze sono applicabili per modo di suffragio ai fedeli defonti.

7.^o Nelle case religiose nelle quali esista o possa esistere una Scala destinata soltanto all'orazione le Indulgenze concesse dalla sa. me. di Pio VII con Decreto della Sac. Congregazione dei 2 Settembre 1817 applicabili per modo di suffragio, da conseguirsi una volta il mese in un giorno ad arbitrio e nei Venerdì di Quaresima non che l'Indulgenza di 100 giorni d'acquistarsi una volta il giorno per ciascuna delle religiose salendo la Scala medesima in ginocchione devotamente e con cuore contrito.

8.^o Potranno essere partecipi delle soprascritte Indulgenze anche le Convittrici, Educande e persone addette alla direzione e servizio delle case religiose.

9.^o Tutte le Messe che si celebreranno in suffragio delle anime delle religiose defunte goderanno del privilegio dell'Altare.

10.^o Indulgenza Plenaria applicabile in modo di suffragio nel giorno della sua professione a ciascuna religiosa, premessa però la S. Confessione e Comunione, visitando la Chiesa o Cappella della rispettiva casa religiosa.

Tali concessioni da valere in perpetuo.

17 Aprile 1834.

Si accordano le sud. Indulgenze.

GREGORIO PP. XVI.

Pium Religiosarum a Corde Jesu Institutum ex quo hactenus
praestante Domino in Christianam Rempubicam ac Societatem

huberrimi fructus provenerunt, Sanctissimus Dominus Noster Gregorius PP. XVI ex animo commendans, et ut exinde majora in spiritualibus et temporalibus ad Dei gloriam animarumque salutem incrementa suscipiat, omnes et singulas Indulgentias ac Privilegia in adnexo Summario, uti authentico a Sac. Congregatione Indulgentiarum recognito, recensitas, revocatis tamen quibuscumque Concessionibus generalibus praecedentibus eidem Pio Instituto Apostolicae Benignitatis Charitate impertitus est, servatis servandis in ipso Summario praescriptis, speciatim vero ut pro Indulgentiis Plenariis acquirendis Sacramentalis Confessio ac S. Communio statutis diebus praemittantur, nec non visitatio perficiatur Ecclesiae, vel proprii Sacelli ad preces pro Catholicae Religionis exaltatione. Haeresum extirpatione, Principum concordia, atque juxta mentem Summi Pontificis enixe effundendas. Non obstantibus quibuscumque in contrarium facientibus. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romae ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 17 Aprilis 1834.

A. CARD. FROSINI PRAEF.

L. Archiepiscopus Athenarum Secret.

XXVII.

Summarium Indulgentiarum quae sub die 7 Junii 1834 concessae sunt Piae Societati Parisiis institutae sub titulo et protectione S. Francisci Regis Concubinariorum Matrimonia in faciem Ecclesiae procurandi causa.

1.º Indulgentia Plenaria quolibet anno die 16 mensis Junii lucrifacienda (qua die S. Francisci Regis hujusce Societatis Patroni festum recolitur) ab adscriptis, qui rite confessi Sacraque Synaxi refecti pro bono Catholicae Religionis, et augmento dictae Societatis pias ad Deum preces effuderint.

2.º Indulgentia itidem Plenaria in articulo mortis pro adscriptis, qui Confessionis et Communionis Sacramentis fulciti aut saltem si illa sumere nequiverint, contrito corde Sanctissimum Jesu Nomen voce, et si haud valuerint corde invocabunt.

3.º Indulgentia decem annorum quoties hi adscripti insimul pro aliquo pio Societatis negotio pertractando cooptati Orationem, quae legitur in Missa propria S. Francisci Regis, devote recitaverint.

4.º Indulgentia quoque decem annorum toties quoties pro adscriptis acquirenda, quoties interfuerint Matrimonio in faciem Ecclesiae rite celebrando ab aliquo, qui antea in scandaloso concubinato vitam degerint.

5.º Similiter Indulgentia decem annorum ab eo ex adscriptis lucranda, qui concubinarium nondum baptizatum, de Sacro Baptismatis fonte levaverit.

6.º Omnes praefatae, tam Plenariae, quam Partiales Indulgentiae per modum suffragii animabus in Purgatorio detentis quae huic Societati, dum viverent, sollicitam operam dederunt, sunt applicabiles.

A. CARD. FROSINI PRAEF.

XXVIII.

Sommario delle Indulgenze e beni spirituali, che gode la Pia Unione sotto il titolo di Maria Santissima del Buon Consiglio che si venera in Genazzano, Diocesi di Palestrina approvata con lettere Apostoliche dalla san. me. di Benedetto XIV li 2 Luglio 1753 e dal medesimo arricchita delle seguenti Indulgenze, accresciute poi dalla san. me. di Pio VIII li 8 Febraro 1830.

1.º Indulgenza Plenaria nel giorno dell' ascrizione oppure nella seguente Domenica, o festa in cui confessato riceva la Santissima Comunione.

2.º Indulgenza Plenaria (applicabile ancora alle anime del Purgatorio) nelle cinque feste della Concezione, Natività, Annunziazione, Purificazione, e Assunzione di Maria Santissima, e in quattro Sabati dell'anno da scegliersi ad arbitrio di ciascun' ascritto; purchè confessato e comunicato nei suddetti giorni visiti qualunque Chiesa e preghi qualche spazio di tempo secondo l' intenzione del Sommo Pontefice, che la concesse.

3.º Indulgenza Plenaria in articolo di morte, se confessato e comunicato, o ciò non potendo, se contrito veramente, invocherà colla lingua, o quando non gli riesca, col cuore i Nomi Santissimi di Gesù e di Maria.

4.º Indulgenza di sette anni e sette quarantene (applicabile anche all' anime del Purgatorio) nelle feste della Visitazione e della Presen-

tazione di Maria Vergine purchè contrito almeno visiti qualche Chiesa e preghi etc. (come al Num. 2).

5.º Indulgenza Plenaria (applicabile anche agli ascritti defonti) nel giorno in cui celebrerà o farà celebrare la prescritta Messa, o supplirà colla SS. Communion; se confessato etc. (come al Num. 2).

6.º Indulgenza Plenaria (applicabile come al Num. 5) se confessato e comunicato assisterà alla Messa solenne che si celebra ogni anno per tutti gli ascritti all' Altare del Santuario in un giorno entro l'ottava dell' Apparizione che cade il 25 Aprile.

7.º Indulgenza Plenaria (applicabile come al Num. 5) in uno dei 9 giorni dal 25 Aprile inclusive, se assisterà alla Novena che si fa in Genazzano per tutti gli ascritti, e negli altri otto giorni della medesima Indulgenza di sette anni e sette quarantene purchè, confessato ec.

8.º Indulgenza di 60 giorni per ogni volta che accompagnerà devotamente le Processioni, o il Santissimo Sacramento agl' infermi o i morti alla sepoltura, o che reciterà per le anime sante cinque *Pater* ed *Ave*, o che si eserciti in qualunque opera di pietà e divozione o di misericordia e carità; come di procurar la pace fra i nemici, correggere, istruire ne' cristiani doveri, far limosina, e simili.

9.º Avrà parte ogni ascritto alle moltiplicate pie opere che nel corso dell' anno si praticano nel detto Santuario.

Tutto ciò è appoggiato ai capitoli di erezione, e alle mentovate Lettere Apostoliche e al Decreto della Sac. Congregazione.

Die 7 Aprilis 1835.

Sac. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita praesens Summarium uti authenticam recognovit typisque imprimi ac publicari posse censuit. In quorum fidem. Datum Romae ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum.

C. CARD. CASTRACANE PRAEF.

H. Ginnasi S. C. I. Secret.

XXIX.

Sommario delle Indulgenze confermate, ampliate e di nuovo concesse a tutto l' Ordine de' Servi di Maria Vergine, riveduto e confermato dalla Sac. Congregazione delle Indulgenze.

Clemente XII di sa. me. beneficentissimo Protettore dell' Ordine dei Servi di Maria Vergine con sua Bolla di Moto proprio, che comincia:

Unigeniti Filii Dei etc. spedita per Dataria il di 9 Dicembre 1734 dopo avere udita la relazione di tre Eminentissimi Cardinali a questo effetto specialmente deputati, confermò, e rinnovò nelle più ampie forme tutte le Indulgenze da' suoi Predecessori concesse alla Religione, Compagnie, Chiese, Oratorii, e Cappelle de' Servi di Maria, ed alle loro Corone dei Sette Dolori. *Non obstantibus, quatenus opus sit, Nostra, et Cancellariae Apostolicae Regula de Indulgentiis concedendis ad instar aliisque etiam in Synodalibus, Provincialibus, universalibusque Conciliis editis vel edendis specialibus vel generalibus Constitutionibus, et Ordinationibus Apostolicis, privilegiis quoque, Indultis, et Litteris Apostolicis etc.* con altre amplissime clausole, ed opportune derogazioni, come può vedersi nella detta Bolla. Inoltre di nuovo ampliò e concesse le seguenti Indulgenze, che per maggior chiarezza si distribuiranno nelle loro classi nella maniera appunto che furono rivedute, approvate e riferite a Sua Santità dalla detta Sac. Congregazione con altre concesse iu appresso dai Romani Pontefici.

Indulgenze per tutti i fedeli che visitano le Chiese dell' Ordine de' Servi di Maria.

1.º Il lodato Sommo Pontefice Clemente XII concede Indulgenza di cento giorni a tutti quelli che interverranno alla ore Canoniche che si cantano, o si recitano, o alla Salve Regina, che in ogni giorno o si canta o si recita ad alta voce nelle dette Chiese, pregando per l'esaltazione della S. Madre Chiesa, estirpazione dell'eresie, conversione degli infedeli, per la pace fra i Principi Cristiani e per la salute del Sommo Pontefice.

2.º Indulgenza di cinquanta giorni a chi nelle dette Chiese reciterà in qualsivoglia giorno per i vivi e defonti, un *Pater noster*, ed un' *Ave Maria*.

3.º Indulgenza di cento giorni ogni volta a chi visiterà come sopra ne' giorni anniversarii delle loro Congregazioni dai primi vesperi sino al tramontare del sole, (il che s'intenda detto per ogni Indulgenza, che ha giorno fisso) ed in tutti i Sabati dell' anno, pentito però veramente e confessato, e pregando come sopra.

4.º Indulgenza di sette anni ed altrettante quarantene ogni giorno, in cui si visiteranno le dette Chiese dalla Domenica di Settuagesima, sino a quella delle Palme, inclusive: nel Mercoledì, Giovedì Santo, ed in tutti i terzi Venerdì di ogni mese, pentiti, confessati e comunicati, recitando sette *Pater noster*, e sette *Ave Maria*, o il vespero de' morti; così

pure nel Venerdì Santo facendo delle elemosine in luogo della S. Comunione.

5.º L'istessa Indulgenza facendosi tutto come sopra, a chi visiterà le dette Chiese nei giorni di S. Giuseppe, di S. Agostino, e nel giorno 14 di Novembre in cui corre l'Offizio di tutti i Santi dell'Ordine.

6.º L'istessa Indulgenza nei giorni dell'Invenzione ed Esaltazione della S. Croce con gli otto giorni seguenti, facendo tutto come sopra e qualche limosina.

7.º Indulgenza Plenaria a chi visiterà le dette Chiese in una delle feste solenni del Signore della B. Vergine da destinarsi dai superiori locali (destinate però, non si possono più variare) nella terza Domenica di Settembre, o in altra in cui si faccia secondo la comodità dei luoghi, la festa di Maria Vergine de' Sette Dolori, con la solenne Processione, confessato e comunicato recitando sette *Pater noster*, ed *Ave Maria*, o il vespero de' defonti pregando come sopra. Questa Indulgenza poi dalla sa. me. di Benedetto XIV sotto li 3 Agosto 1748 fu estesa a tutti i fedeli che accompagneranno Maria Vergine Addolorata nella solenne annua Processione.

8.º Indulgenza di sette anni ed altrettante quarantene nelle feste del Signore della B. Vergine, compresovi il Venerdì di Passione in cui si fa la festa de' Sette Dolori, facendo come sopra.

9.º Indulgenza Plenaria a chi confessato e comunicato, pregando come sopra, interverrà all'Orazione delle Quarant'ore, che si farà con licenza degli Ordinarii in dette Chiese una volta all'anno.

10.º Indulgenza Plenaria, e remissione di tutti i peccati a chi in punto di morte non essendo ascritto alla Compagnia dell'abito, confessato e comunicato, o almeno contrito darà segno di desiderio d'esserne vestito, e se sarà possibile lo prenderà, e sarà sepolto col medesimo.

11.º La sa. me. di Benedetto XIV sotto li 6 Settembre 1745 accordò che la sopradetta Indulgenza Plenaria concessa per la terza Domenica di Settembre, si possa acquistare in un giorno ad arbitrio per tutto l'ottavario solenne che si farà nell'anno, secondo la comodità de' luoghi; e negli altri giorni del medesimo ottavario, sette anni e sette quarantene, facendosi tutto come sopra, concedendo di più, che questa ed altre Indulgenze concesse da' suoi Predecessori, sieno anche applicabili alle anime del Purgatorio.

12.º Lo stesso Benedetto XIV di Moto proprio sotto li 12 Aprile 1747 concesse, che in tutte le Chiese dell'Ordine fuori di Roma, si potesse ogni anno in un giorno da destinarsi dal Superiore Provinciale dare la Benedizione Papale dal Superiore del Convento o da altro Sacerdote da eleggersi dal medesimo P. Provinciale con Indulgenza Plenaria per chi

confessato e comunicato, pregando come sopra, fosse presente; osservata però la formola prescritta dal medesimo nel dare la Benedizione, e con licenza in iscritto degli Ordinarii de' luoghi.

13.º Indulgenza Plenaria nel giorno di S. Filippo Benizi concessa da Clemente X sotto li 14 Luglio 1672; simile nel giorno di S. Pellegrino Laziosi concessa da Benedetto XIII sotto li 30 Settembre 1727. Simile nel giorno di S. Giuliana Falconieri concessa da Clemente XII sotto li 3 Luglio 1737, facendosi tutto come sopra.

14.º Il lodato Pontefice Benedetto XIV sotto li 7 Giugno 1757 ampliò queste tre Indulgenze alle Domeniche seguenti alle dette feste in quei luoghi ove queste si trasportano alle medesime.

15.º La sa. me. di Benedetto XIII sotto li 24 Gennaio 1725 ha concesso il Privilegio quotidiano perpetuo per tutti li fedeli defunti all'Altare di Maria Vergine Addolorata in tutte le Chiese dell'Ordine dei Serviti.

16.º La sa. me. di Clemente XIII ha concesso sotto li 18 Agosto 1726, che tutti i Sacerdoti confluenti alle Chiese dell'Ordine possano celebrare le Messe proprie già approvate per l'Ordine sud. come avea concesso Clemente XIII per le Chiese delle monache dell'Ordine sotto li 7 Settembre 1729.

17.º Finalmente lo stesso Sommo Pontefice con Breve delli 20 Dicembre 1762 ha concesso in perpetuo Indulgenza Plenaria in un Venerdì di ogni mese; e negli altri, di sette anni e sette quarantene, o in altro giorno secondo il comodo dei luoghi o dei conventi da destinarsi per una sola volta in occasione che si faccia nelle Chiese dell'Ordine l'esposizione del Santissimo, con licenza dell'Ordinario del luogo, in onore dei Sette Dolori della B. V. M. e in memoria della Passione di G. C. confessati però e comunicati.

Il Sommo Pontefice Pio VI con quattro distinti Brevi in data delli 8 Luglio 1785 ha confermato in perpetuo le seguenti Indulgenze concesse ad *septennium* dalla sa. me. di Benedetto XIV.

1.º Indulgenza Plenaria per tutti i fedeli che confessati e comunicati, faranno per una volta all'anno un'ora di orazione mentale sopra i dolori della B. V. M. applicabile anche per modo di suffragio alle anime del Purgatorio.

2.º Indulgenza Plenaria per tutti i fedeli confessati e comunicati, che visiteranno le Chiese dell'Ordine in un giorno dell'anno da destinarsi dall'Ordinario del luogo (è stato poi fissato il giorno della festa dei sette Beati Fondatori dell'Ordine).

3.º Indulgenza Plenaria nel Venerdì di Passione in cui si fa la commemorazione dei Sette Dolori di Maria Vergine Santissima.